

**TRIBUNALE DI MILANO – SEZ. LAVORO**

**RICORSO ex ART. 414 E ART. 700 C.P.C.**

La Sig.ra **Calabrese Ivana** nata a Modica l' 11.02.1973 ed ivi res. in Via Modica Sorda Sampieri, 116/A C.F. CLBVNI73B51F258U, elettivamente domiciliata in Modica nella Via C.le Fosso Tantillo, 19/b presso lo studio dell'Avv. Sara Zacco del Foro di Ragusa (ZCCSRA72B42F258O) che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti rilasciata su foglio separato, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo fax al n. 0932 1856781 o Pec: [sara.zacco@avvocatimodica.legalmail.it](mailto:sara.zacco@avvocatimodica.legalmail.it)

**CONTRO**

- **IL MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** nella persona del Ministro *pro-tempore*, C.F.: 80185250588 rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma, presso la cui sede è domiciliata per legge in Roma Via dei Portoghesi, 12, 00186 Roma. PEC: roma@mailcert.avvocaturastato.it
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** in pers. del Dirigente pro tempore C.F. 80018500829 con sede in Via Fattori, 60 – 90146 Palermo - Pec: [drsi@postacert.istruzione.it](mailto:drsi@postacert.istruzione.it) rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo pec: palermo@mailcert.avvocaturastato.it
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA** in pers. del Dirigente pro tempore C.F. 97254200153 con sede in Via Pola, 11 - 20124 - PEC [drlo@postacert.istruzione.it](mailto:drlo@postacert.istruzione.it) - rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano pec: milano@mailcert.avvocaturastato.it -
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA – AMBITO TERRITORIALE MILANO** in pers. del Dirigente pro tempore, C.F. 80099830152 con sede in Via Soderini 24 – 20146 – Milano - PEC: [uspmi@postacert.istruzione.it](mailto:uspmi@postacert.istruzione.it) rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano pec: milano@mailcert.avvocaturastato.it

**e nei confronti**



di tutti i docenti controinteressati inseriti negli elenchi (Bollettini) dei trasferimenti e passaggi 2016/2017 del personale docente di scuola secondaria di II grado – posto comune, – provinciali ed interprovinciali, provenienti da G.A.E. ovvero idonei non vincitori del concorso ex D.M. n. 82/2012 ovvero appartenenti ad una fase di mobilità (D) successiva a quella della ricorrente, che a seguito delle operazioni di mobilità, pubblicate contestualmente il 29 luglio 2016 a livello nazionale dagli ambiti territoriali, l'hanno preceduta vantano un punteggio inferiore a quello spettante alla ricorrente e/o che comunque verrebbero scavalcati in graduatoria, in assenza di “precedenze”, nonché nei confronti dei docenti immessi in ruolo nell'A.S. 2017/2018 forza del D.M. e del CCNI del 11.04.2017, per i quali, stante l'elevatissimo numero dei destinatari, si chiede di essere autorizzati fin da ora alla notificazione del presente ricorso ai sensi dell'art. 151 cpc, attraverso le modalità di cui alla istanza in calce al presente atto, attraverso la pubblicazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza e di quanto altro l'On.le Giudice adito vorrà decidere, tramite i siti internet istituzionali degli enti resistenti

### **PREMESSO CHE**

La Prof.ssa Calabrese Ivana è stata assunta, nell'ambito del Piano Straordinario di assunzione docenti ex L. 107/2015 quale docente di ruolo per un posto normale e per l'insegnamento di Disegno e Storia dell'Arte (A017 ex A025) con decorrenza giuridica dal 1.09.2015 ed economica dal 27.11.2015 - assegnata su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016 presso l'Istituto C.T. Bellini di Novara. (doc. 1)

L'odierna ricorrente, coniugata e madre di due figli rispettivamente di 6 e 11 anni, assiste la madre, gravemente malata, quale referente unico e con essa convivente dal luglio 2017 . (doc. 12,13)

Per l'anno scolastico 2016/2017, in conformità al Piano Straordinario di mobilità ha inoltrato la relativa domanda per l'assegnazione dell'ambito - a livello nazionale per i docenti assunti nell'A.S. 2015/2016 nelle fasi B e C da GAE -, indicando gli ambiti territoriali e le province di preferenza, specificando di avere precedenza ex artt. 21 e 33 l. 104/1992 all'assegnazione presso gli ambiti della provincia di Ragusa, giusta documentazione e certificazioni allegati alla domanda.

Ha invero – in ottemperanza a quanto previsto – prodotto, anche a mezzo lett. racc. a.r.



dell' 1.06.2016 indirizzata all' AT di Novara, tutta la documentazione relativa al suo status di "referente unico", come risulta dai documenti agli atti. (doc. 2,3,4)

Ha partecipato dunque alle operazioni di mobilità in fase C e con il punteggio attribuito dall' U.S.R. di Novara pari a 28 punti oltre 6 per il ricongiungimento al coniuge, l' odierna ricorrente è stata assegnata in via definitiva al Liceo Artistico Statale "U. Boccioni" di Milano, ambito 0021 Lombardia (trentesima preferenza espressa). Nessun riconoscimento del diritto di precedenza. (doc. n. 5,6)

Per l' A.S. 2017-2018 la ricorrente ha nuovamente partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n. 221 dell' 11.04.2017 richiedendo:

- 1) Il passaggio di ruolo per la scuola secondaria di I grado per la classe di concorso A001 indicando tutti gli ambiti della Regione Sicilia numerati per ordine di preferenza (doc. n. 6)
- 2) Il trasferimento per la Scuola Secondaria di II grado per la propria classe di concorso A017 indicando gli ambiti, le province e le scuole, numerati per ordine di preferenza (doc. n.7)

Poiché il sistema messo a disposizione dal MIUR - ossia la piattaforma IOL (*id est*: Istanze on line), non ha consentito alla ricorrente di inserire la Provincia di residenza della madre invalida, quale Provincia di residenza del disabile grave, e ciò in assoluto spregio dell'art. 33 della L. 104/1992, la stessa ha richiesto il riconoscimento della precedenza a mezzo lettera Racc. A.R. n. 15303740123-6 all' ATP Milano – Via Soderini, 24, trasmettendo a tal uopo la relativa documentazione, unitamente alla domanda di mobilità già presentata on line. (doc. 8)

Con successiva e mail di notifica del 4.07.2017 le è estato comunicato di non aver ottenuto i movimenti richiesti; anche in tale occasione non ha ricevuto alcun riconoscimento del suo diritto di precedenza. (doc. n. 9)

Ha quindi presentato domanda di assegnazione provvisoria per la Scuola Secondaria di II grado e di I grado specificando la richiesta di precedenza ex art. 33 l. 104/1992 e trasmettendo, anche a mezzo raccomandata, la relativa documentazione presso l' A.T. di Ragusa; (doc. n. 10)

Non avendo ottenuto neppure l' assegnazione provvisoria, la Prof.ssa Calabrese Ivana, è stata costretta a richiedere al Dirigente Scolastico del Liceo Artistico Statale U. Boccioni di Milano, il congedo biennale retribuito ai sensi dell' art. 42 del d.lgs. 151/2001 per



assistere la madre, gravemente malata. (doc. 11)

Il mancato riconoscimento del diritto di precedenza per l'assistenza alla madre nel trasferimento interprovinciale (e quindi a carattere definitivo) in occasione delle operazioni di mobilità lede gravemente non solo la ricorrente ma altresì il diritto della persona assistita, in aperta violazione e contrasto con le norme statali e costituzionali a tutela.

La mancata assegnazione degli ambiti indicati tra le preferenze sia in occasione della mobilità 2016/2017 che in quella successiva 2017/2018, è stata inoltre determinata dall'immotivata precedenza accordata ai docenti provenienti dalle G.M. nonché dall'accantonamento dei posti a favore delle nuove immissioni in ruolo.

Si configurano a tal proposito profili di illegittimità nell'operato del Ministero per i seguenti motivi di

#### DIRITTO

**1) VIOLAZIONE DELL' ART.21 L.104/92 E DELL' ART.601 D.LGS. 297/94 –  
NULLITA' DELL' ART. 13 CCNI 8/4/2016 E DELLE CLAUSOLE  
CONTRATTUALI CONTRASTANTI CON L' ARTICOLO 21 L.104/92 –  
ERRONEO/ILLEGITTIMO MANCATO RICONOSCI-MENTO DELLA  
PRECEDENZA EX LEGGE 104/1992 PER L' ASSISTENZA ALLA MADRE CON  
HANDICAP GRAVE.**

**DIRITTO AL TRASFERIMENTO CON PRECEDENZA ASSOLUTA DELLA  
RICORRENTE**

In virtù della l. n. 107 del 13 luglio 2015 di Riforma della Scuola, con la stipula del contratto individuale di lavoro ad ogni docente neoassunto è stata assegnata una sede provvisoria per l' A.S. 2015/16 ed è stata demandata alle operazioni di mobilità previste per l' anno successivo l' assegnazione della sede definitiva.

La l. n. 107/15 (art. 1, co. 108) ha infatti introdotto un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale per l' A.S. 2016/17, la cui disciplina di dettaglio è stata resa dal CCNI del 08.04.2016 e dalla successiva OM n. 241/16.

Il co. 108 dell' art. 1, l. n. 108/15, ha stabilito che *“per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per*



*tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo".*

L' art. 13 del CCNI dell' 8.04.2016 ha previsto diverse ipotesi di precedenza a favore dei docenti, raggruppandole sistematicamente per categoria ed inserendole funzionalmente secondo un ordine di priorità nelle sequenze operative delle quattro fasi della mobilità territoriale previste a loro volta dall' art. 6 del CCNI.

L' "ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo", è stato invece dettato, **per ogni singola fase**, dall' allegato 1 del CCNI del 08.04.2016, il quale con riferimento alla fase C (ossia a quella di rilievo nel presente giudizio) ha dapprima previsto l'ordine da seguire nel trasferimento dei docenti beneficiari delle diverse tipologie di precedenza di cui al precitato art. 13 e, successivamente, ha stabilito che "per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui



*vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica".*

Dunque all' interno di ciascuna fase opera il sistema delle precedenze.

In secondo luogo, per ciascuna preferenza è stilata una graduatoria e l' esame delle richieste viene effettuato partendo dal più alto punteggio.

Relativamente all' assistenza al familiare, tuttavia, l' art. 13 del CCNI al punto IV ha riconosciuto la precedenza al figlio - individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.- ***limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia:*** *"successivamente tale precedenza viene riconosciuta per assistenza al coniuge e, limitatamente alla fase A al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità".*

Di fatto tale previsione ha consentito solo ai partecipanti alla **fase A** la possibilità di usufruire di tale precedenza, escludendo la fase C, cui la ricorrente ha partecipato.

**Tale disposizione, oltre ad essere in contrasto con le norme imperative poste a tutela di diritti di rilievo costituzionale, è ingiustificata, illegittima e viola il principio di uguaglianza sancito dalla nostra Costituzione.**

Invero il comma V dell' art. 33 della legge 104/1992 sancisce "Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto di scegliere, ove possibile la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".

D' altronde, infatti, la legge n. 104/1992, e s.m.i, ha la finalità di tutelare in via generale ed eccezionale le persone portatrici di handicap e, come tale, in quanto espressione dei principi fondamentali sanciti dagli art. 2 e 3 della Costituzione, prevale sulle altre disposizioni di legge che non possono non tenerne conto.

Infatti, il suo articolo 1, rubricato "Finalità" prevede che *"La Repubblica: a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i*



*servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; d) predispone interventi volti a superare stati di emargina-zione e di esclusione sociale della persona handicappata."*

Più volte la giurisprudenza si è pronunciata sulla nullità della clausola pattizia che limita il diritto di scelta prioritaria del dipendente che assiste con continuità il genitore in stato di handicap grave.

*"Nel rispetto del principio della gerarchia delle fonti la norma contrattuale non può derogare ad una previsione normativa, di rango superiore, limitando i casi in cui coloro che prestano assistenza esclusiva e continuativa (...) non rivestano il grado di parentela ivi indicato, dovendo trovare applicazione, anche in sede di trasferimento tra province diverse, esclusivamente i limiti di cui all'art. 33...."(Trib. Vercelli 48/2017 del 12.01.2017; Tribunale di Messina 24/2017 del 7.08.2017; Tribunale Roma 14.09.2017).*

**Nel caso di specie la ricorrente, non potendo fare valere il suo diritto di precedenza seppur debitamente documentato, sia in occasione della mobilità 2016/2017 che della mobilità 2017/2018 si è vista scavalcare nella Fase C, da docenti privi di precedenza alcuna.**

Invero dall' esame del bollettino dei movimenti interprovinciale 2016/2017 si evidenzia come negli ambiti della Sicilia indicati tra le prime preferenze dalla ricorrente, vi sono diversi docenti di Fase C che hanno ottenuto il trasferimento senza nessuna precedenza. (doc. n. 14)

Segnatamente nel solo ambito Sicilia A0025 (Siracusa) - indicato quale terza preferenza dalla Prof.ssa Calabrese -, quattro docenti di Fase C senza precedenza hanno ottenuto il trasferimento, a discapito del diritto di precedenza vantato dalla ricorrente. Lo stesso dicasi per l' Ambito A0008 (Palermo) indicato quale sesta preferenza.

- **Il riconoscimento del diritto di precedenza anche nelle operazioni di mobilità interprovinciale comporta che tale precedenza deve essere intesa in senso assoluto ossia che la stessa possa fare valere il suo titolo di preferenza non soltanto nella fase "C" della mobilità cui ha partecipato ma anche sulle fasi precedenti sui posti dalla medesima optati, assegnati a soggetti che non vantano il suo stesso titolo preferenziale.**

L' art. 13 del CCNI dell' 8.4.2016, riconosce il diritto di precedenza al docente titolare del



diritto, *all'interno di ogni singola fase di mobilità* – peraltro, anche queste illegittimamente istituite dallo stesso CCNI e dall' O.M. n. 241 dell' 8.04.2016.

Secondo quanto disposto dall' art.6 del CCNI, concernente la mobilità 2016/2017, la sequenza operativa della mobilità territoriale è stata articolata in quattro fasi:

**La fase A)** è stata riservata ai docenti assunti entro il 2014/2015, compresi i titolari sulla dotazione organica di sostegno (DOS), ai docenti in soprannumero e a coloro che hanno il diritto al rientro nell'ottennio con possibilità di fare domanda di mobilità su scuola su tutti gli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili.

Alla **fase B)**, poi, hanno potuto prendere parte gli assunti entro l'anno 2014/2015, i quali hanno potuto presentare domanda di trasferimento anche per provincie diverse da quella di titolarità su tutti i posti vacanti di ciascun ambito, compresi quelli assegnati nel piano straordinario nelle fasi B e C ai docenti provenienti da GAE, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia d'assunzione.

Alla stessa fase hanno preso anche parte gli idonei da concorso 2012 assunti con il Piano straordinario nel 2015/16.

La **fase C)**, è stata, invece, destinata agli assunti nell'A.S. 2015/2016, nelle fasi assunzionali "B" e "C", provenienti da GAE.

In questo caso, la mobilità ha riguardato tutti gli ambiti territoriali ed è avvenuta sui posti degli assunti nelle fasi "B" e "C", residuati dopo le precedenti fasi.

Infine la **fase D)** ha riguardato i movimenti dei docenti assunti nelle fasi assunzionali "0" ed "A".

L' art. 13 del CCNI comma 1, al punto I riconosce la precedenza assoluta nella Fase A, indipendentemente dal Comune o dalla Provincia di provenienza dell'interessato, al personale docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120) ed al personale emodializzato, mentre tutte le altre ipotesi di precedenza previste ai punti seguenti dall' art.13, operano solo all' interno di ciascuna delle fasi di mobilità A, B, C e D cui il docente partecipa.

Si realizza ancora una volta un ingiusta disparità di trattamento oltre che la violazione di norme imperative di rilievo costituzionale.

La limitazione, attuata tramite norme pattizie, in deroga alla disciplina nazionale infatti non trova alcuna giustificazione neppure nell' esigenze organizzative del datore di lavoro.





Invero seppure l' art. 33 comma 5 della legge 104/1992 prevede che il "lavoratore di cui al comma 3 (ha) diritto a scegliere, *ove possibile*, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede ", la locuzione "ove possibile" deve essere intesa non nel senso che ogni esigenza organizzativa del datore di lavoro può prevalere sul legittimo diritto vantato dal lavoratore. Se così fosse si snaturerebbe la ratio legis e le finalità della legge 104/1992 di cui l' art. 33 fa parte.

*"...L'inciso "ove possibile" di cui all'art. 33, comma 6, L. n. 104 del 1992 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), comporta che si debba tenere conto anche delle esigenze della pubblica amministrazione, oltre che della persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità, la quale intenda trasferirsi nella sede di lavoro più vicina al proprio domicilio; tuttavia, né la ridefinizione della pianta organica né la rideterminazione del personale in servizio costituiscono ostacolo all'accoglimento della domanda di trasferimento di cui trattasi"* (Cons. Stato, 31 maggio 2005, n. 2843, in Foro Amm., 2005, p. 1573).

Pertanto nel caso del comparto scuola va apprezzata la maggiore tutela accordata al portatore di handicap dalla disposizione speciale dell' art. 601 del Decreto Legislativo 16.04.1994 n. 297 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione) che prevede che *"gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104 concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità."*

Secondo giurisprudenza consolidata si tratta di **norma imperativa incondizionata** attuativa di valori di rilievo costituzionale. (per tutte Termini Imerese n. con. 13301/2017 del 4.10.2017)

Dunque, accertata la natura imperativa delle disposizioni in esame, non può non rilevarsi la nullità del CCNI, nella parte in cui nega **la precedenza "assoluta" nelle operazioni di trasferimento interprovinciale al docente che assiste un soggetto portatore di handicap grave.**

*"Il CCNI mobilità, nel prevedere che le precedenze (...) possano essere fatte valere soltanto nell'ambito della fase delle operazioni di mobilità cui il docente partecipa si pone in contrasto con l' art. 33 (...) dal momento che tale previsione comporta quale*



*conseguenza la sostanziale vanificazione della tutela apprestata dalla L. 104/92 per i docenti (...) che partecipano alle fasi successive alla A. Infatti pur in presenza di posti materialmente disponibili – tali posti – in virtù di una scelta effettuata a priori – non imposta da nessuna norma primaria – senza alcuna valutazione del caso concreto e senza che ciò si renda necessario per insopprimibili ragioni di carattere organizzativo o di buon funzionamento del servizio pubblico – vengano assegnati a docenti senza alcun titolo di precedenza, in ragione della sola modalità di assunzione in ruolo” (Trib. Vercelli 48/2017 del 12.01.2017)*

Sulla base di quanto sopra deve essere affermato **il diritto della ricorrente ad aver riconosciuto nelle operazioni di mobilità interprovinciale il diritto assoluto alla precedenza ex art. 33 L. 104/1992 nell' Ambito territoriale di residenza del disabile da assistere, in assenza di altri vincitori che vantino titoli uguali o superiori, nell' ambito territoriale in questione.** (Tribunale Termini Imerese n. cronol. 13301/2017 del 04/10/2017 RG n. 2684/2017; Tribunale di Genova 20.09.2016; Tribunale di Patti sentenza n. 1177/2017).

In ragione di quanto fin qui argomentato, posto che per l' anno scolastico 2016/2017 la ricorrente non ha ottenuto il chiesto (e spettante) trasferimento, non vi è dubbio che il comportamento della P.A. ha leso un diritto soggettivo proprio della stessa, quale quello del diritto al trasferimento nel Comune di Modica o quantomeno nella provincia di Ragusa o in altro ambito viciniore secondo il diritto di precedenza, ed al ricongiungimento al proprio nucleo familiare costituito dal marito e dai figli minori di 6 e 11 anni oltre che dalla madre portatrice di Handicap grave.

**2) DISPARITA' DI TRATTAMENTO (e VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, TRASPARENZA e MERITO artt. 3, 51 e 97 Cost.) tra gli aspiranti inseriti nelle GAE per il superamento del concorso a cattedra 1999/2000- tra cui e come appunto la ricorrente- e gli idonei del concorso 2012 inseriti nella c.d. graduatoria di merito con ingiusta priorità di questi ultimi**

Scorrendo l'elenco dei trasferimenti effettuati nell' ambito SICILIA A0024 e A0023 – prime due preferenze indicate dalla ricorrente - fatte salve le precedenze previste dal CCNI - si evince che alcuni docenti che hanno ottenuto l'assegnazione in detta Provincia



(docenti di Fase B3- neo assunti nelle fasi B e C da GM), in effetti vantano un punteggio inferiore a quello della ricorrente che, pertanto, aveva ed ha diritto ad occupare un posto nel Comune di Modica o quantomeno nella provincia di Ragusa. Lo stesso per gli ambiti della provincia di Siracusa e delle altre province della Sicilia indicate dalla ricorrente secondo il proprio elenco di preferenza.

In sostanza è avvenuto che, in violazione dell'art. 1 comma 100 e 108 della Legge 107 del 2015, il CCNI sulla mobilità del 8 aprile 2016 e la relativa O.M. 241 del 2016 di sua attuazione hanno introdotto una disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle GM del Concorso del 2012 (idonei ma non vincitori) e quelli, come la ricorrente, provenienti dalle GAE (vincitori di concorso nel lontano 1999!) e ciò a vantaggio dei primi ai quali soltanto è stato consentito di escludersi dalla mobilità obbligatoria su ambiti nazionali, confermando la sede provvisoria, addirittura provinciale, loro assegnata in fase di assunzione.

L' art. 1, comma 108, della suddetta legge, a proposito della mobilità dei docenti assunti nell'a.s. 2016/2017, ai sensi del comma 98, lettere b) e c), statuisce solo che: *"... i docenti di cui al comma 96, lett. b),assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lett. b) e c),ed assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale...."* peraltro garantendo sempre parità di trattamento per tutti i docenti assunti nell' a.s. 2015/2016 (senza distinzione tra GM 2012 e GAE) anche nelle operazioni di assegnazione provvisoria, per quanto si legge nell' ultimo periodo del comma in esame .

**La norma non attribuisce dunque alcuna preferenza ai docenti provenienti dalle graduatorie di merito (ossia assunti ai sensi dell' art. 1 comma 96 lett.A) che pertanto secondo il tenore letterale della disposizione devono partecipare al pari dei docenti provenienti dalla GAE alla mobilità nazionale in base al punteggio.**

Di contro l' art. 6 del CCNI, concede ai docenti assunti dal concorso 2012, nelle fasi B e C, la facoltà di scegliere quale sede definitiva l' ambito della provincia (sebbene la procedura concorsuale prescrivesse la loro collocazione regionale) dove sono stati assunti.



L' Art. 6 del CCNI comma 1, fase "B", n.2 recita infatti: *"gli assunti nell' a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia"*.

Gli stessi pertanto sono stati privilegiati persino nella collocazione della scelta della sede (in ambito provinciale), contrariamente ai docenti, come la ricorrente, assunti da Gae (ma provenienti anch' essi da concorso regionale addirittura del 1999/2000!), i quali sono stati costretti a richiedere una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità.

Si palesa un evidente contrasto della normativa pattizia con l' art. 3 della Costituzione che sancisce il principio di uguaglianza perché introduce in modo arbitrario, illogico e non giustificato una disparità di trattamento tra i docenti, accordando agli idonei del concorso del 2012 il diritto ad essere preferiti nella procedura di mobilità rispetto a coloro che erano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

In sostanza è ingiustamente e paradossalmente avvenuto che le diverse fasi della mobilità hanno sovvertito l'ordine di merito che regola le graduatorie finalizzate ai movimenti per la mobilità, con la conseguenza che hanno ottenuto il trasferimento per mobilità insegnanti con punteggi bassissimi a discapito di quelli con punteggi notevolmente più alti con palese violazione dell'art. 97 della Costituzione che impone imparzialità e trasparenza.

Pertanto, che le norme di cui alla legge 107/2015 non possono essere derivate da disposizioni contrattuali è espressamente previsto dal comma 196 dell' art. 1 della medesima legge, il quale sancisce che: *"sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge"*.

Dunque nel caso di specie la Prof.ssa Calabrese si è vista scavalcare, in sede di assegnazione definitiva nel Comune di Modica (ove la stessa poteva vantare un punteggio complessivo di 34 ossia 28+6) da docenti con punteggio notevolmente inferiore al proprio, privi di alcun diritto di precedenza, ma appartenenti alla G.M. del 2012! Si confronti a tal uopo il Bollettino dei movimenti ove negli ambiti della Provincia di Ragusa risultano trasferiti docenti (fase B3) con punteggio di 15, 21, 26, 25!

Al riguardo, si evidenzia che il Tar del Lazio con l' ordinanza del 14.7.16 si è già pronunciato sull'illegittimità dell'O.M. n. 241 del 2016 proprio laddove ha consentito agli idonei al Concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità



confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria, negando tale possibilità ai neo assunti da GAE fase C.

Anche i giudici di merito si sono espressi in merito

*"In tema di Buona scuola ed assegnazione della sede definitiva a seguito della procedura di assunzione straordinaria di cui alla l. n. 107 del 2015 nonché della successiva fase di mobilità obbligatoria, la legge, a parte gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 non prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 rispetto a quelli provenienti dalle G.A.E"* (per tutte **Tribunale di Ravenna Sez. Lavoro – sentenza n. 224 del 13.06.2017**).

*"Il mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati secondo il principio generale e inderogabile di scorrimento della graduatoria fondato sul merito di cui al punteggio attribuito, concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) oltre che dell'art. 1 comma 108 l. 107/2015, dell'art. 6 del CCNI mobilità scuola del 8.04.2016 e dell'O.M. 241/2016 nonché dell'art. 28 comma I DPR 487/1994".* (**Tribunale di Parma sentenza n. 265/2017 del 9.11.2017**).

Sulla legittimità dell'utilizzo di più graduatorie per il medesimo profilo si è espressa altresì la Corte di Cassazione secondo la quale *"In tema di impiego pubblico privatizzato, nel caso in cui la PA stabilisca discrezionalmente di provvedere alla copertura dei posti vacanti con il sistema dello scorrimento delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale e, in particolare, in presenza di più graduatorie per il medesimo profilo, deve indicare le circostanze di fatto o le ragioni di interesse pubblico prevalenti che la inducono ad effettuare lo scorrimento applicando un criterio diverso da quello della utilizzazione delle diverse graduatorie secondo il criterio cronologico, cioè a partire da quella di data anteriore, che è anche quella destinata a scadere per prima (seguendo l'indirizzo applicativo dettato dagli articoli 2 della Circolare della Funzione Pubblica 31 gennaio 1992, n. 8498 e della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1993, n. 7). Per il giudice ordinario la mancata giustificazione dell'omesso rispetto del criterio cronologico, nei confronti degli idonei inseriti nella graduatoria di data anteriore, si traduce nel mancato rispetto da parte della PA dei criteri generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che è configurabile come inadempimento contrattuale,*



*suscettibile di produrre un danno risarcibile per la lesione del diritto degli interessati allo "scorrimento prioritario" della graduatoria del concorso da loro espletato (Cassazione civile, sez. lav., 12/01/2016, n. 280)*

Anche la giurisprudenza amministrativa, in più occasioni, ha affermato la legittimità del suddetto principio dell'utilizzazione prioritaria, fra più graduatorie, della graduatoria più antica, precisando che la scelta di seguire un criterio diverso deve essere effettuata in presenza di circostanze particolari che devono essere comunque esplicitate (Cons. Stato, sez. 5<sup>a</sup>, 30 agosto 2004, n. 5636; Cons. Stato, sez. 3<sup>a</sup>, 26 marzo 2013 n. 1692 nonchè Cons. Stato, sez. 5<sup>a</sup>, n. 5779 del 2002 tutte richiamate da **Cass. Civ. 280/2016**)

Si insiste, pertanto, affinché il Tribunale adito voglia accertare e dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia, con conseguente disapplicazione, dell'art. 6 del predetto Contratto Collettivo, ai sensi del primo comma dell'art. 1418, per contrasto con la norma imperativa contenuta nell'art. 3 della Costituzione avendo creato un' illegittima disparità di trattamento che non trova riscontro nella legge 107/2015, tra i docenti assunti nell'anno 2015/2016 provenienti dalle GAE ed i docenti assunti provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012.

I docenti assunti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2015/2016, senza alcuna distinzione, tutti obbligati a partecipare al Piano Straordinario di mobilità, dovevano essere inseriti in graduatoria con conseguente assegnazione della sede definitiva, sulla base del solo punteggio e non certo per aver superato un concorso piuttosto che un altro!

### **3) NULLITA' DELL' ART. 8 DEL CCNI DEL 12.04.2017 NELLA PARTE IN CUI RISERVA I POSTI A FAVORE DELLE NUOVE IMMISSIONI IN RUOLO PER VIOLAZIONE DI NORME IMPERATIVE DI CUI AL DLGS 274/1994**

In occasione delle operazioni di mobilità previste per l'A.S. 2017/2018 dal CCNI dell'11.04.2017 e dell'ordinanza ministeriale di pari data che ha dettato le relative disposizioni applicative, la ricorrente ha presentato domanda di mobilità professionale – passaggio di ruolo per la scuola secondaria di I grado per la Classe di concorso A001 e domanda di mobilità territoriale per la scuola di II grado - elencando tra le prime preferenze gli Ambiti 0024, 0023, 0025 e 0026 corrispondenti alle province di Ragusa e Siracusa



Con la mail del 4.07.17 ha ricevuto la comunicazione di non aver ottenuto le movimentazioni richieste e ciò nonostante la presenza di diversi posti per la propria classe di concorso che tuttavia sono stati accantonati a favore delle immissioni in ruolo dei docenti vincitori del concorso indetto nel 2016 e provenienti dalle Gae.

Invero il CCNI ha previsto all' art. 8 comma 6 che il 60% delle disponibilità, determinate al termine dei trasferimenti provinciali, viene accantonato a favore delle immissioni in ruolo autorizzate per l'anno scolastico 2017/18.

Ha altresì previsto che i trasferimenti per scuole o ambiti di provincia diversa da quella di titolarità si possono effettuare nel limite del trenta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.

Infine la mobilità professionale del personale docente, si realizza nel limite del dieci per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.

Con il d.m. del 22.07.2017 n. 522 il Miur ha autorizzato assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola di infanzia, primaria, secondaria di I e II grado per un totale di 51.773 posti oltre 13.393 per il sostegno.

In Sicilia sono stati quindi destinati alle immissioni in ruolo per la scuola secondaria di II grado Classe di Concorso A017 **11** docenti mentre per la classe di concorso A001 scuola secondaria di I grado sono stati assunti **38** unità.

I posti accantonati a favore delle nuove assunzioni sono stati quindi sottratti alla mobilità territoriale e professionale a discapito dei docenti già di ruolo.

Quanto previsto dal CCNI contrasta con le disposizioni normative generali e specifiche in materia di mobilità del comparto scuola.

Il d.lgs 274/1994 – Testo **Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione** sancisce all' art. 474 che *“specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”.*



*“La norma primaria attribuisce un’ampia delega alla contrattazione collettiva ma allo stesso tempo fissa alcuni invalicabili vincoli, tra i quali appunto quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità ai docenti già in ruolo che vogliono spostarsi.” (Tribunale di Lanciano 167/2017 del 24.07.2017)*

Anche la normativa nazionale è orientata a dare prevalenza alle operazioni di mobilità anche tra amministrazioni pubbliche diverse prima dell’indizione di nuovi concorsi. L’art. 30 del decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – così come modificato ed integrato dalla legge 43/2005 stabilisce al comma 2-bis. *Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza”*. Il comma 2 stabilisce che *“In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l’applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale”*;

**“la scelta tra copertura di posti vacanti tramite mobilità del personale ovvero scorrimento di graduatoria efficace poteva ritenersi rimessa, sino alla novella legislativa del novembre 2005 (legge n. 246/2005 innanzi riportata), al potere discrezionale della pubblica amministrazione; successivamente, la previsione di una espressa nullità della determinazione che decida il reclutamento di nuovo personale (nella cui accezione, secondo giurisprudenza consolidata, va incluso la progressione verticale dei dipendenti in categoria superiore) senza provvedere, prioritariamente, ad avviare la mobilità di personale proveniente da altra amministrazione configura un obbligo per l’amministrazione procedente.”** (Cassazione Civile 12559 del 18.05.2017)





Ne consegue pertanto che il CCNI dell' 11.04.2017 deve ritenersi nullo nella parte in cui, all' art. 8, accantona posti a favore delle immissioni in ruolo anziché destinare i posti disponibili in via prioritaria alla mobilità territoriale e professionale, consentendo il trasferimento dei docenti già assunti.

#### **4) VIOLAZIONE DELL' ART. 6 DEL CCNI CONCERNENTE LA SEQUENZA OPERATIVA DELLA MOBILITA' TERRITORIALE**

L' art. 6 del CCNI già richiamato, ha stabilito al comma 1 che che le operazioni di mobilità si collocano in quattro distinte fasi ciascuna della quale opera **successivamente** all' altra secondo l'ordine definito dall'allegato 1.

Dal bollettino dei trasferimenti interprovinciali (mobilità 2016/2017) risulta che una docente di fase D è stata trasferita in Sicilia nell' Ambito A0003, indicato quale 18<sup>a</sup> preferenza dalla odierna ricorrente. (doc. 2,4,14)

Vi è un' evidente violazione dei criteri sopra indicati atteso che l' art. 6, comma 1, del CCNI disciplina le *“fasi dei trasferimenti e dei passaggi”* ed individua, a sua volta, *“quattro distinte fasi”* tra loro successive delle *“operazioni di mobilità territoriale e professionale”* e prevede in **particolare la fase C per i docenti che, come la ricorrente sono stati assunti nell' anno scolastico 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale “provenienti da GAE”, e quindi “dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti” , e la **fase D, alla quale partecipano i neo assunti sia nelle fasi 0 e A sia nelle fasi B e C da GM.****

Ne consegue che nella Fase D dovevano essere assegnati i posti che residuavano all' esito della precedente fase C , e pertanto, il posto assegnato in fase D alla docente nell' Ambito Sicilia A0003 dunque poteva e doveva essere assegnato alla odierna ricorrente essendo indicato quale sua 18<sup>a</sup> preferenza nell' ambito della Fase C cui la medesima ha partecipato!

#### **ISTANZA CAUTELARE**

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Nelle more del giudizio, la ricorrente è costretta a richiedere l' adozione di una misura cautelare che le consenta di potere essere trasferita presso uno degli ambiti della provincia di Ragusa e/o degli altri ambiti secondo l' ordine di precedenza indicato.



Stante quanto sopra esposto, ad avviso di questa difesa sussistono nel caso de quo tutti i presupposti per l'emanazione di un provvedimento cautelare che consentirebbe alla ricorrente di ottenere il chiesto trasferimento.

I motivi di illegittimità contestati, derivanti dalle violazioni normative sopra indicate, che hanno trovato conferma nelle numerose pronunce giurisprudenziali richiamate - rese anche in sede cautelare - confermano l'esistenza del *fumus boni iuris* richiesto per la concessione del provvedimento cautelare.

Sussiste nel caso di specie anche il *periculum in mora* ossia il pregiudizio imminente ed irreparabile derivante dalla lesione irreversibile del diritto di assistenza vantato dalla madre, insuscettibile di risarcimento per equivalente, oltre alla lesione della sfera personale, familiare e sociale derivante dall'illegittima assegnazione ad oltre 1.400 Km dalla propria famiglia.

Invero è stata fornita la prova attraverso la documentazione in atti, che la Prof.ssa Calabrese da diversi anni ormai assiste la madre ammalata di "demenza senile aggravatasi nel tempo, con grave deterioramento cognitivo-comportamentale – Gravi disturbi della memoria ed amnesie lacunari – Cerebrovasculopatia cronica involutiva – Poliartrosi diffusa con rigidità articolare ed altre patologie organiche", come risulta dalla certificazione psichiatrica del 17.02.2017.

In conseguenza di tale stato la stessa si trova in condizione di abituale infermità di mente che la rende assolutamente incapace di provvedere ai propri interessi. Per tale motivo è stata dichiarata, dalla Commissione Medica dell'ASL di Ragusa, invalida grave al 100%, nonché portatore di handicap grave ai sensi della legge 104/1992.

Il mancato trasferimento ha costretto la docente, che nell'a.s. 2016/2017 è stata assegnata definitivamente all'Istituto U. Boccioni di Milano, a viaggiare con cadenza quindicinale per attendere ai bisogni della famiglia e della madre non ancora convivente. Dal gennaio 2017, ossia dalla morte del padre, la ricorrente ha dovuto usufruire del congedo parentale al solo scopo di avvicinarsi al nucleo familiare e provvedere ai bisogni della madre, rimasta vedova oltre che dei figlioletti ancora in tenera età.

Per l'a.s. 2017/2018 – non avendo ottenuto né il trasferimento per mobilità interprovinciale, né l'assegnazione provvisoria - la docente è stata costretta a richiedere il congedo straordinario proprio per attendere alle necessità ed alle cure quotidiane di cui la madre necessita, e con la quale oramai convive, a seguito della morte del padre.



Ella dunque, pur vantando il legittimo diritto al trasferimento territoriale, è costretta ad utilizzare il periodo di congedo straordinario previsto dalla legge 151/2001 e conseguentemente ad una forzata assenza dal lavoro, ma fatto ancor più grave è quello di utilizzare tale congedo con il rischio di esaurirne la durata e dunque di non poterne fare uso per il futuro, ove le condizioni della madre dovessero ulteriormente aggravarsi!

Si pensi invero che il mancato trasferimento comporta che, in assenza di ulteriori piani di mobilità straordinaria, la Prof.ssa Calabrese Ivana è assegnata per il triennio nell'ambito 0021 Lombardia e che pertanto la stessa potrà chiedere di essere trasferita soltanto nell'a.s. 2019/2020!

Diversamente ove venisse indetta una nuova operazione di mobilità, invero già annunciata in sede sindacale, il mancato riconoscimento - in via cautelare - del diritto di precedenza anche nella mobilità interprovinciale causerebbe, poi, alla ricorrente delle gravi conseguenze in occasione della presentazione della eventuale domanda per il prossimo anno scolastico (2018/2019).

I tempi di un giudizio ordinario di lavoro invero non consentirebbero di fornire adeguata tutela alla ricorrente nell'imminenza della mobilità per il prossimo anno scolastico.

Per quanto sopra la Prof.ssa Calabrese Ivana, come rapp. e difesa

#### **RICORRE ALL'ILL.MO TRIBUNALE DEL LAVORO DI MILANO**

Affinché voglia, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria,

**in via cautelare ed urgente**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis c.p.c, e segg., sussistendo i presupposti del fumus boni juris nonché del danno grave ed irreparabile:

- accertare e dichiarare **il diritto della docente al riconoscimento** per la mobilità 2016/2017 e per tutte quelle a seguire, **della precedenza assoluta su tutte le fasi delle operazioni di mobilità ex L. 104/1992** con conseguente disapplicazione delle disposizioni di cui all'Ordinanza Ministeriale del 8.04.2016, n. 241, dell'O.M. 221/2017 e dell'art. 13 del C.C.N.I nella parte in cui hanno illegittimamente riconosciuto ai soli docenti interessati alla fase provinciale della mobilità la possibilità di esprimere la precedenza spettante ai figli che assistono un genitore disabile in situazione di gravità ai sensi dei commi 5 e 7, dell'art. 33, della Legge n. 104/92.



- accertare e dichiarare – anche previa disapplicazione del CCNI dell' 8.04.2016 e dell' O.M. n.241 di pari data, perché in contrasto con la legge 107/15 nella parte in cui assegna immotivatamente precedenza ai docenti assunti nell' anno 2015/2016 provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (B3) - **il diritto della ricorrente ad essere trasferita in una delle scuole, e/o in uno degli ambiti espressamente indicati nella domanda di mobilità, nel rispetto del punteggio e dello scorrimento della graduatoria;**
- accertare e dichiarare – anche previa disapplicazione dell' art. 8 del CCNI del 12.04.2017 perché in contrasto con le norme imperative di cui al d.lgs 274/1994 nella parte in cui riserva i posti a favore delle nuove immissioni in ruolo - **il diritto della ricorrente ad essere trasferita in uno degli ambiti indicati nella domanda di mobilità territoriale e/o professionale del 2017/2018 con priorità rispetto ai docenti immessi in ruolo.**
- In subordine accertare e dichiarare la violazione dell' art 6 del CCNI nella parte in cui, in spregio alla progressività delle fasi della mobilità, è stato assegnato un posto nell' Ambito Sicilia A003, indicato quale 18^ preferenza dalla ricorrente, **a docente di Fase D e conseguentemente il diritto della ricorrente a ricoprire tale posto;**
- per l' effetto sospendere l' assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai danni della ricorrente per i motivi sopra indicati, assegnandola anche temporaneamente, in soprannumero, anche su spezzoni orari e su posti di potenziamento e con riserva presso l' Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Ambito Territoriale della Provincia di Ragusa e/o comunque, adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo, nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all' Amministrazione Scolastica di dare attuazione all' emanando chiesto provvedimento cautelare
- Nel merito confermare o comunque emettere sentenza di accoglimento e condanna delle superiori domande e, per l' effetto, dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento in provincia di Ragusa nella prima delle sedi disponibili tra quelle dalla stessa indicate nelle domande di mobilità interprovinciale, o comunque in uno degli ambiti della Regione Sicilia ivi indicati o in quelli successivi secondo l' ordine di preferenza espresso.



Ai fini istruttori si produce:

- 1 contratto tempo indeterminato 27 NOV 2015
- 2 domanda mobilità 2016/2017
- 3 ric. Racc. A.T. Piemonte Novara
- 4 lettera notifica domanda mobilità 2016/2017
- 5 e mail del 31.08.2016
- 6 lettera notifica domanda mobilità 2017/2018 passaggio di ruolo
- 7 lettera notifica domanda mobilità 2017/2018 trasferimento territoriale
- 8 ric. Racc. a.r. domanda mobilità 2017/2018
- 9 e mail notifica 4.07.2017
- 10 domanda assegnazione provvisoria
- 11 certificato stato di famiglia
- 12 certificazione l. 104/1992
- 13 domanda congedo straordinario
- 14 bollettino movimenti sicilia A025
- 15 bollettino movimenti sicilia mobilità 2017 2018
- 16 posti accantonati immissioni in ruolo I grado
- 17 posti accantonati immissioni in ruolo II grado
- 18 bollettino A001 2017/2018
- 19 Termini Imerese 13301 2017
- 20 Ordinanza G.d.L. Vercelli
- 21 Tribunale di Lanciano sent. N. 167/2017
- 22 Tribunale di Parma 265 2017

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile, che ricade in materia di lavoro e che il contributo unificato versato è di € 259,00.

### ***ISTANZA***

#### **PER LA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI AI SENSI DELL 'ART. 151 C.P.C.**

In considerazione del rilevante numero dei controinteressati e dei docenti di cui alla classe di Concorso A025 partecipante alla mobilità 2016/2017 di fase B, C e D ed alla successiva



2017/2018, nonché degli immessi in ruolo nell' A.S. 2017/2018 provenienti da Gae e GM, ove il Giudice lo dovesse ritenere necessario

Considerato altresì che lo strumento della pubblicazione sui siti dell' Amministrazione interessata quale notificazione alternativa a quella per pubblici proclami appare indubbiamente quella più idonea al raggiungimento dello scopo, essendo seguito da tutti i docenti in quanto costituisce il principale mezzo di comunicazione ufficiale, anche quale strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

La ricorrente come rapp. e difesa

chiede

espressamente di essere autorizzata a notificare il presente ricorso nei confronti di tutti i docenti controinteressati a mezzo pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza sul sito istituzionale del MIUR ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)) e/o degli Uffici scolastici periferici interessati.

Salvo ogni altro diritto.

Modica, 30.11.2017

Avv. Sara Zacco

